



II PRESIDENTE

Vista	la Legge n. 508 del 21.12.1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia
	Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per
	le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28.02.2003, n.132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999 n. 508;

Visto lo Statuto d'autonomia dell'Accademia approvato con Decreto Dirigenziale n. 367 del 12.11.2004;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia, approvato con Decreto Dirigenziale n. 401 del 29.09.2005 ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c) del D.P.R. 132/2003, e in particolare l'art. 28;

Sentito il parere del Consiglio Accademico del 12.04.2016;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 01.07.2016,

DECRETA

l'emanazione del seguente "Regolamento sul divieto di fumo".

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Art. 25 della Legge 24.12.1934 n. 2316;
- Legge 11.11.1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 05.10.1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14.12.1995;
- Circolare Min. San. 28.03.2001 n. 4:
- Circolare Ministro della Salute 17.12.2004:
- Accordo Stato Regioni 16.12.2004;
- Circolare 2/Sanità/2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28.12.2001 n. 448 art. 52, punto 20;
- Legge 16.01.2003 n. 3;
- DPCM 23. 12.2003;







- Legge Finanziaria 2005;
- D.lgs 8 1/2008;
- D.L. 12.09.2013 n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'08.11.2013 n. 128.

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- tutelare la salute degli allievi, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo.

Art. 3 - Locali e aree soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione. È, altresì, vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Accademia.

In tutti i locali dell'Istituto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti responsabili per la vigilanza, cui spetta rilevare le violazioni.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente, amministrativo e coadiutore, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nell'Istituto.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti gli spazi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli.







I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Direttore dell'Accademia.

Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita lettera d'incarico.

Art. 5 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui al precedente art. 4 procedono:

- in caso di prima infrazione commessa, ad ammonimento scritto;
- per infrazioni successive alla prima, ad una contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione del relativo verbale utilizzando la modulistica dell'Amministrazione.

Il verbale viene redatto in triplice copia, una per il trasgressore (consegnata personalmente o, in mancanza di contestazione personale, notificata all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R; se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà), una per l'Istituto e una inviata al Prefetto, autorità competente di cui alla lettera b) dell'art. 4 della DPCM 14.12.1995.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Accademia.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Al personale dipendente dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 6 - Sanzioni e pagamento delle contravvenzioni

L'infrazione al divieto di fumo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento, non fanno







rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 220,00 ad Euro 2.200,00.

I dipendenti dell'Istituzione che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, nella misura minima di € 27,50, se il versamento viene effettuato entro 15 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Superati i 15 giorni e, in ogni caso, entro il sessantesimo giorno dall'infrazione, il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione di ciò la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari $a \in 55,00$. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni il pagamento ammonta $a \in 110,00$.

Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto, quale Autorità territorialmente competente.

Il pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23 codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo Accademia d i Belle Arti di Urbino Verbale n. __ del __/___);
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino d i c/c postale intestato al la Tesoreria Provinciale competente per territorio. indicando la causale del versamento (infrazione divieto di fumo).

Il modello F23 o il bollettino di c/c postale dovranno essere consegnati direttamente all'interessato o, in mancanza di contestazione personale, notificati mediante raccomandata A/R, entro 30 giorni dall'infrazione, unitamente al verbale.







L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento all'Accademia, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Urbino con delibera n. 11 del 01.07.2016, sentito il Consiglio Accademico, ed è pubblicato all'Albo dell'Istituzione e sul suo sito web ed entra in vigore dalla data di emanazione.

Il Presidente

(Sen. Dott. Giorgio Londei)

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

